DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Contraffazione
Tutela del made in Italy
Sicurezza dei prodotti

Le azioni penali per combattere il fenomeno

Milano 05 giugno 2013

AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

I controlli alle frontiere

L'autorità doganale è competente alla prevenzione e al contrasto delle attività illecite di natura tributaria ed extratributaria commesse con l'effettuazione delle operazioni doganali.

I presupposti normativi (art. 2 del CDA)

Le autorità doganali hanno la competenza primaria della supervisione degli scambi internazionali della Comunità in modo da contribuire al commercio leale e libero .....

Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

a) tutelare gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri;

b) tutelare la Comunità dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

c) garantire la sicurezza della Comunità e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta collaborazione con altre autorità;

d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.

I presupposti normativi (art. 4, c. 14 del CDC)

Il potere di controllo dell' autorità doganale comprende l'esecuzione degli atti necessari a garantire l'osservanza della normativa doganale e, se occorre, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale.

I controlli amministrativi

Contraffazione
(Reg. CE n.1383/03)

Sicurezza de prodotti
(Reg. CE n. 765/08)

Allarme sociale

La contraffazione è un delitto che crea particolare allarme sociale per i seguenti motivi:

- **Grave pregiudizio economico arrecato ai fabbricanti e ai commercianti derivante dalla concorrenza sleale.**

- **Grave pregiudizio arrecato alla buona fede, alla salute e alla sicurezza dei consumatori.**

Le misure penali

- La **responsabilità amministrativa degli enti** per determinati reati (D.Lgs. n. 231/2001).

- La **confisca per equivalente** (art. 322 ter c.p.).

- La **distruzione della merce** con provvedimento amministrativo emesso dall'autorità doganale entro tre mesi dal sequestro probatorio (art. 4 comma 80 L.350/03)

La responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati

La contraffazione è uno dei reati presupposti per la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministartivi derivanti da reato prevista dagli art. D. Lgs. n. 231/2001

I presupposti per l'applicazione della responsabilità *de qua sono:*

- **il reato deve essere commesso dai soggetti indicati nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001 (persone che rivestono, anche di fatto funzioni di *rappresentanza*, di *amministrazione* o di *direzione dell'ente* o da persone *sottoposte alla loro direzione o vigilanza*)**

- **il reato deve rientrare tra quelli indicati dagli artt. dal 24 a 25 *undecies* *(reato presupposto).***

- **il reato deve essere commesso *nell'interesse o a vantaggio* dell'ente.**

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

L' art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001 elenca le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- **Sanzione pecuniaria (art. 10).**
- **Sanzioni interdittive (art. 9).**
- **Confisca anche nella forma per equivalente (art. 19).**
- **Pubblicazione della sentenza (art. 76).**

Le sanzioni interdittive possono essere applicate come misura cautelare (art 45) in presenza di *gravi indizi di colpevolezza* e *reiterazione del reato*.

La confisca per equivalente

La confisca per equivalente, prevista dall' art. 322 *ter* del c.p., è una misura ablativa a carattere sanzionatorio che ha per oggetto quei beni che sono nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato senza la necessità di dimostrare il nesso di pertinenzialità tra il delitto e le *res* confiscate.

I presupposti per l'applicazione della confisca per equivalente sono:

- **Configurazione nei confronti della persona indagata di uno dei reati per i quali è ammessa la confisca (reato presupposto).**
- **Mancato rinvenimento del prezzo o del profitto del reato nel compendio patrimoniale del reo.**
- **I beni devono essere nella disponibilità del reo.**

La confisca ordinaria

La confisca ordinaria, prevista dall' art. 240 del c.p. , è una misura di sicurezza patrimoniale che consente di espropriare a favore dello Stato tutte le *res* che costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto del reato, nonché di quelle che sono di per sé criminose al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati.

1. **Prezzo = il compenso per la commissione del delitto.**

2. **Profitto = il vantaggio economico.**

3. **Prodotto = il risultato del delitto.**

Le sorti delle merci contraffatte

Le merci contraffatte devono essere distrutte o messe fuori dai circuiti commerciali (donazione ai fini umanitari), non essendo possibile alcuna sanatoria amministrativa (rimozione dei segni distintivi falsi).

L' art. 4 comma 80 L. 350/03 consente all'autorità doganale di procedere con provvedimento amministrativo alla distruzione della merce entro tre mesi dal sequestro probatorio sentita l'autorità giudiziaria e previa acquisizione di campioni ai fini probatori.

I reati da contestare

Art. 473 del c.p. = contraffazione, alterazione o uso (anche di brevetti) di segni distintivi di opere d'ingegno o di prodotti industriali.

Art. 474 del c.p. = introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 474 *bis* = confisca per equivalente sui beni del reo.

Art. 517 del c.p. = messa in circolazione e vendita prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 517 *ter* = punibilità delle merci usurpative.

Art. 648 del c.p. = ricettazione.

La tutela penale del Made in Italy

Il legislatore nazionale ha esteso al Made in Italy, la tutela penale prevista per i diritti di proprietà intellettuale.

Lo scopo della norma è tutelare la buona fede del consumatore italiano e l'imprenditoria italiana dalla concorrenza sleale.

L' art. 4, comma 49, della L. n. 350 / 2003 punisce, ai sensi dell' art. 517 del c.p., la condotta di colui che importa, esporta ovvero commercializza beni:

- **con falsa indicazione di origine, ai sensi della normativa europea sull'origine;**
- **con fallace indicazione di origine;**
- **con fallace o fuorviante uso di marchi aziendali, ai sensi della disciplina delle pratiche ingannevoli (art. 21 D.Lgs. N. 146/2007)**

Full "Made in Italy"
(art. 16 D.L. n. 135/2009)

Un prodotto può essere etichettato 100% "Made in Italy" quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Le violazioni legate alla norma sul prodotto interamente italiano possono essere di due tipi:

- **il prodotto non è "Made in Italy, ai sensi della normativa europea sull'origine;**
- **il prodotto è "Made in Italy, ai sensi della normativa europea sull'origine ma non tutte le quattro fasi sono avvenute nel territorio dello Stato.**

Entrambe le condotte sono punite con le pene previste dall' art. 517 del c.p. incrementate di un terzo.

Uso fuorviante del marchio aziendale (art. 4, commi 49 bis e 49 ter, L. n. 350/2003)

L'uso fuorviante del marchio aziendale tale da indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 250.000 e con a confisca amministrativa del prodotto.

L'uso fuorviante del marchio consiste nell'apporre su prodotti esteri il marchio aziendale con le seguenti diciture:

indirizzo italiano, nome di città italiana, bandiera italiana, sito internet con

dominio, indicazioni come "designed in Italy" , "styled in Italy" ecc.

Prodotti pericolosi
(art. 31 D.Lgs. N. 54/2011)

L'immissione sul mercato di prodotti pericolosi costituisce contravvenzione punita con l'arresto fino ad un anno e con una ammenda da € 10.000 a € 50.000.

Giocattoli privi della marcatura CE
(Corte di Cassazione Sez. Terza Pen. - Sent. n. 8144 /2012)

Violazione: **art. 31, comma 7 -DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011 , n. 54**			
Mettere a disposizione sul mercato (o anche vendere, regalare ecc),un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'art. 10 (come per es. l'età minima per utilizzare il giocattolo ecc) *			
Limite edittale	Pag. in misura ridotta	Autorità competente:	Atti da redigere
da € uro 1.500,00 a €uro 10.000,00	€uro 3.000,00	Camera di Commercio,artigianato e agricoltura territorialmente competente	Sequestro amministrativo della merce -Trasmissione del verbale e del rapporto alla Camera di Commercio che irroga la sanzione

GRAZIE PER

L'ATTENZIONE E L'INTERESSE

MANIFESTATI ALLA TEMATICA TRATTATA

Petito Michele
Resp. del Servizio Rapporti con l'A. G.
Dir. Reg. per la Lomb.